



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.4.2003  
COM(2003) 214 definitivo

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante terza modifica del regolamento (CE) n. 2465/1996 del Consiglio relativo  
all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e  
l'Iraq**

(presentata dalla Commissione)

## **RELAZIONE**

- (1) Il regolamento (CE) n. 2465/1996 del Consiglio, che impone sanzioni finanziarie o economiche all'Iraq, è stato modificato nel 2002 e, più di recente, nel febbraio 2003 dal regolamento (CE) n. 208/2003 della Commissione.
- (2) Nell'allegato I del regolamento figura l'elenco delle autorità competenti a cui devono essere inviate le informazioni e le richieste destinate all'Ufficio del programma Iraq (OIP) del Segretariato generale delle Nazioni Unite o al comitato istituito a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza, nonché un indirizzo presso la Commissione per gli scambi di informazioni tra Stati membri e Commissione.
- (3) La Finlandia ha chiesto che venisse aggiunta all'allegato un'altra autorità competente, mentre il Regno Unito ha chiesto che l'indirizzo della sua autorità competente fosse modificato; a seguito di un cambiamento a livello del personale, inoltre, occorre modificare l'indirizzo presso la Commissione.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante terza modifica del regolamento (CE) n. 2465/1996 del Consiglio relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2465/1996<sup>2</sup> figura l'elenco delle autorità competenti a cui devono essere inviate le informazioni e le richieste destinate all'Ufficio del programma Iraq (OIP) del Segretariato generale delle Nazioni Unite o al comitato istituito a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza, nonché un indirizzo presso la Commissione per gli scambi di informazioni tra Stati membri e Commissione;
- (2) la Finlandia ha chiesto che venisse aggiunta all'allegato un'altra autorità competente, mentre il Regno Unito ha chiesto che l'indirizzo della sua autorità competente fosse modificato; a seguito di un cambiamento a livello del personale, inoltre, occorre modificare l'indirizzo presso la Commissione;
- (3) occorre quindi modificare l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2465/1996 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

---

<sup>1</sup> GU C ... del ..., pag. ....

<sup>2</sup> GU L 337 del 27.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2003 della Commissione, GU L 28 del 4.2.2003, pag. 26.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## ALLEGATO

### **L'allegato I del regolamento (CE) n. 2465/1996 è così modificato:**

- (1) Sotto la dicitura "Finlandia" viene aggiunta l'autorità seguente:  
  
"Kauppa- ja teollisuusministeriö/ Handels- och industriministeriet  
  
PL/PB 32  
  
FIN-00023 Valtioneuvosto/ Statsrådet  
  
Tel.: 358 9 16001  
  
Fax: 358 9 160 64622"
  
- (2) L'indirizzo che figura sotto la dicitura "Regno Unito" è sostituito dal testo seguente:  
  
"Department of Trade and Industry  
  
Export Control and Non-Proliferation Directorate  
  
3-4, Abbey Orchard Street  
  
London SW1P 2JJ  
  
United Kingdom  
  
Tel. (44-207) 215 0510  
  
Fax (44-207) 215 0511"
  
- (3) L'indirizzo che figura sotto la dicitura "Comunità europea" è sostituito dal testo seguente:  
  
"Commissione delle Comunità europee  
  
Direzione generale Relazioni esterne  
  
Direzione PESC  
  
Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne - Sanzioni  
  
CHAR 12/163  
  
B - 1049 Bruxelles/Brussel  
  
Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56  
  
Fax (32-2) 296 75 63  
  
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int"